

10107/15

107



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. ALFREDO GUARDIANO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 31/10/2014

- Presidente - SENTENZA
N. 2167
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 33579/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 614/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del
27/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del FG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Massimo Galli, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Per il ricorrente, l'avv _____ ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2014 il Tribunale di Roma - sezione riesame - ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 6 maggio 2014, concernente le quote sociali della società _____ srl" e delle unità immobiliari costituenti il patrimonio di tale società.

Il decreto è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale (RGNR PM n. 52406/2012) nel quale _____ e _____ sono indagati per il reato di concorso nella bancarotta patrimoniale e documentale della _____ ISG s.r.l., dichiarata fallita con sentenza il 5 novembre 2008.

2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori propone ricorso in cassazione. Premette la ricorrente che sia lei che il coniuge _____ sono stati già rinviiati a giudizio per il reato di concorso nella bancarotta patrimoniale e documentale della _____ s.r.l., nell'ambito di un procedimento (RGNR PM n. 28851/2007) diverso da quello nel quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo in esame.

Suo padre, _____ si era occupato in anni pregressi della _____ srl", le cui quote sono state peraltro interamente vendute da tempo alla Società _____ è morto il 3 giugno 2014.

Con il decreto in esame il G.I.P. di Roma ha disposto il sequestro ex articolo 321 cod. proc. pen. delle quote della suddetta Immobiliare, come pure di vari immobili di proprietà della stessa società.

2.1. Deduce, in primo luogo, la ricorrente che il decreto di sequestro non è mai stato notificato né a lei né al coimputato Dezi (suo marito) e che ne sono venuti a conoscenza in modo casuale.

Deduce, altresì, che nel provvedimento di sequestro il G.I.P. afferma (ma non spiega né motiva) che, pur essendo i coniugi _____ e Dezi già rinviiati a giudizio per bancarotta afferente il fallimento della _____ ISG s.r.l., tuttavia i fatti oggetto delle indagini del nuovo procedimento sarebbero relativi ad ipotesi di sottrazione di beni e denaro dalla società fallita del tutto diverse rispetto a quelle per i quali essi sono già a giudizio.

Tale circostanza è contestata dalla ricorrente, che in sede di riesame ha dedotto che i fatti di bancarotta oggetto del procedimento nel quale è stato emesso il decreto di sequestro sono gli stessi per i quali si procede già in giudizio dinanzi al Tribunale penale di Roma. Il procedimento nuovo, quindi, costituirebbe una duplicazione di quello per il quale è già in corso il giudizio dibattimentale, con conseguente invalidità degli atti tutti acquisiti in questa nuova indagine, come pure con invalidità del provvedimento di sequestro, anche per essere stato disposto dal giudice non competente (essendo competente invece il tribunale dinanzi al quale è in svolgimento il dibattimento) e per non essere state rispettate le previste procedure.

Deduce la ricorrente che la motivazione dell'ordinanza in ordine a tale profilo è carente, insufficiente, omissiva e contraddittoria.

Il Tribunale ha trascurato di considerare che il capo di imputazione per cui vi è già giudizio dibattimentale è chiaro nell'addebitare alla _____ a al _____ il aver sottratto e distratto qualsiasi somma percepita dalla società fallita negli interi anni 2006 e 2007; esso comprende la sottrazione "di beni e risorse patrimoniali indicate nell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio commerciale chiuso al 31 dicembre 2006".

La successiva indicazione del capo di imputazione è solamente esplicativa e, peraltro, parla di somme per complessivi circa 13 milioni di euro, somma assai maggiore dell'utile di bilancio e praticamente corrispondente agli introiti per l'intero anno, come facilmente si può trarre dall'esame del bilancio medesimo acquisito agli atti del procedimento nel quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo.

Allo stesso modo il capo di imputazione comprende ogni possibile somma percepita per l'anno 2007 dall'attività della società fallita, dato che per il 2007 è stata considerata come oggetto di potenziale distrazione, ogni somma incassata dalla S.r.l. _____ ovvero l'intero importo risultante dall'anagrafe tributaria della sezione clienti e fornitori.

Deduce la ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui si limita ad affermare che i fatti di bancarotta oggetto del sequestro siano diversi da quelli del rinvio a giudizio, senza tuttavia in alcun modo svolgere un esame circa la loro corrispondenza, si limita ad una pura affermazione di principio del tutto apodittica e svolta con motivazione solo apparente.

2.2. Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., censurando la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale si sostiene che la difesa non abbia in alcun modo documentato che i reati di bancarotta dei capi d'imputazione siano coincidenti ovvero che quello per il quale v'è stato rinvio a giudizio comprenda anche i fatti per i quali è stato emesso il decreto di sequestro.

La ricorrente osserva che è stata fornita ampia prova di tale coincidenza e che comunque incombe sull'accusa l'onere di dimostrare che si tratti di distrazione di somme ulteriori rispetto a quelle già oggetto del capo di imputazione per il quale viene rinvio a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, di conseguenza, meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito indicati.

1. In primo luogo va precisato che nel caso in esame si verte in materia di sequestro preventivo e, di conseguenza, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. la ricorribilità dell'ordinanza è ammissibile solo per violazione di legge.

Questa Corte a tal proposito ha affermato che in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge", per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui

decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

E perché effettivamente ricorra l'ipotesi di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. è necessario che l'apparato giustificativo di quest'ultimo risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e raglonevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un. n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; si vedano anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093).

In sostanza, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di raglonevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

2. La ricorrente ha censurato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale, nella parte in cui, in merito ad alcuni rilievi formulati con l'impugnazione in maniera specifica, non ha reso un articolato e coerente apparato giustificativo al fine di confutare le argomentazioni svolte con l'istanza di riesame.

La doglianza è fondata e il suo accoglimento rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso (alcuni, peraltro, da ritenersi inammissibili perché riferiti a questioni di fatto e al vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.)

Sebbene con l'istanza di riesame la ricorrente abbia specificamente contestato la legittimità del sequestro preventivo disposto nel presente procedimento in pendenza di altro (per il quale è già stata esercitata l'azione penale e che pende attualmente in fase dibattimentale) avente ad oggetto gli stessi fatti relativi al fallimento della s.r.l., la motivazione del provvedimento impugnato su tale profilo è del tutto generica.

Dopo aver dato atto del fatto che nel presente procedimento viene contestato "agli imputati di aver distratto beni e risorse indicati nell'ultimo bilancio depositato relativo all'anno 2006...", il Tribunale ha affermato che "...non vi sono allo stato elementi per ritenere che gli assegni e le somme, prelevate dai conti italiani, versati sui conti sanmarinesi analiticamente indicati nella informativa della GDF del 8 ottobre 2013 ed oggetto di contestazione nel presente procedimento siano i beni e le attività oggetto dei capi di imputazione contestati nel processo già in fase dibattimentale...".

Quindi il Tribunale non dà conto in alcun modo di aver approfondito per quali fatti si proceda nei confronti della stessa nell'altro processo, limitandosi a dedurre che "l'avvenuto deposito dell'informativa testè citata in data 9 ottobre 2013, e dunque in epoca ampiamente successiva all'apertura del dibattimento in corso (...) lascia fondatamente ritenere che si tratti di fatti diversi da quelli oggetto dell'istruttoria in corso, sia pure ad essi connessi".

Il Tribunale relega poi ad una annotazione a piè di pagina la considerazione su uno specifico rilievo fatto dalla ricorrente per comprovare che gli stessi fatti sono già oggetto di cognizione del giudice del dibattimento ed afferma, sempre in maniera generica, che "tali conclusioni non mutano alla luce della deposizione resa dal curatore fallimentare nel processo in fase dibattimentale"; questi, invero, "si limitava a riferire che il passivo (dunque i debiti della fallita) ammontava a tre milioni di euro, mentre, con riferimento all'attivo (e dunque ai crediti vantati dalla fallita), il curatore riferiva di non aver realizzato alcunché, aggiungendo solo che, dal bilancio 2006 della [redacted] in assenza di altre scritture contabili- risultava un patrimonio netto di euro 250.000, completamente azzerato nell'anno 2007".

Conclude poi con l'asserzione che si tratta di "pluralità di condotte tipiche di bancarotta, relative al medesimo fallimento" e, a tal proposito, richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale" (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 - dep. 26/05/2011, P.M. In proc. Loy, Rv. 249668).

E' evidente che il Tribunale in tal modo ha reso una motivazione meramente apparente e che, quindi, ricorra l'ipotesi di violazione di legge ex art. 606, comma primo, lett. c), perché il provvedimento è sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004 - dep. 10/02/2004, Sguerri ed altro, Rv. 227095).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, spettando al giudice di rinvio un nuovo esame per verificare e motivare sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo, con specifico riferimento alla pendenza di altro processo nel quale la [redacted] è imputata di fatti di bancarotta relativi allo stesso fallimento della [redacted], nonché - di conseguenza- delle specifiche circostanze di fatto che consentano di ritenere il *fumus* dei reati in contestazione nel presente procedimento e sulla sussistenza delle specifiche esigenze cautelari ritenute con il decreto originariamente impugnato.

P. Q. M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014

Il consigliere estensore

Grazia Miscoli

Il presidente

Paolo Antonio BRUNO

